

L'**Uif**, con sua recente comunicazione, torna a segnalare ai **soggetti obbligati** i rischi di **riciclaggio** legati all'utilizzo di **cripto-asset**.

Il notevole sviluppo tecnologico consente l'utilizzo crescente di **valute virtuali** (*scambio di beni, gioco on line, speculazioni finanziarie*), ma in mancanza di una significativa regolamentazione è notevole il rischio di utilizzo ai fini di **riciclaggio**. Il nostro Paese si è già dotato di una prima disciplina nell'ambito della riforma del **Dlgs. 231/2007**, inserendo i *prestatori di servizi virtuali (exchangers)* tra i destinatari degli **obblighi antiriciclaggio**. Una prossima modifica, poi, è prevista con il recepimento della **direttiva europea Ue 2018/843 V direttiva antiriciclaggio** che estenderà questa previsione anche ai *prestatori di servizi di portafoglio digitale*.

Dal 2015 l'**Uif** ha costantemente posto sotto controllo l'evoluzione delle **cripto-valute**, diffondendo una consapevolezza maggiore riguardo i rischi legati ad un anomalo utilizzo delle **valute virtuali** agevolando la collaborazione tra i *soggetti obbligati* (ne è prova l'incremento delle Segnalazioni di operazioni sospette che, su un totale di 898, la maggior parte di esse riguarda il 2018).

La recente comunicazione richiama i termini già divulgati nel 2015 e fornisce indicazioni integrative riguardanti attività su cui riporre maggior attenzione: *ricariche (anche in più tranches) di carte prepagate; versamenti sistematici di quantità ridotte di contanti la cui somma sia, però, rilevante; accrediti di bonifici*.

L'**Uif** ribadisce la necessità di valutare se la provenienza del denaro possa essere di origine illecita, suggerendo di tenere in adeguata considerazione le caratteristiche dei Soggetti, anche specializzati, coinvolti a vario titolo nelle operazioni virtuali oltre alla presenza di:

- *Collusioni di qualsiasi tipo con soggetti sotto processo o sottoposti a misure di prevenzione;*
- *Collegamenti con soggetti residenti in Paesi terzi ad alto rischio;*
- *Operatività in aree di conflitto;*
- *Società con strutture complesse di cui sia difficile determinare il titolare effettivo;*
- *Soci con mansioni inadeguate rispetto alle specializzazioni richieste dal settore.*

E', inoltre, da considerare l'utilizzo di **virtual asset** connesso con sospetti di abusivismo dell'offerta di servizi d'investimento ed i casi in cui l'operatività appaia incoerente rispetto al profilo del cliente o alla natura/scopo del rapporto. Per rendere più completa le eventuali segnalazioni di Sos, viene reso disponibile l'utilizzo dell'apposita sezione **P.12 – Virtual asset** del **Portale Infostat-Uif**.